



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.237 del 13/12/2012

OGGETTO	Atto di appello avverso Sentenza n.116/2012 proposto dai Sigg.ri Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela.
----------------	--

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di dicembre alle ore 13.30, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	P
NICOLOSI Prof. TERESA	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO Dott. ANTONIO	A
CARROCETTO FELICIA	P
SALANITRO Dott. LUIGI	A

Totale presenti 5
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n. 237 avente ad oggetto: Atto di appello avverso Sentenza n. 116/2012 proposto dai Sigg.ri Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela – nomina legale.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole.

Ritenuto che la stessa è meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali ad oggetto: Atto di appello avverso Sentenza n. 116/2012 proposto dai Sigg.ri Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela – nomina legale..

Confermare l'incarico di tutelare e difendere gli interessi dell'Ente all'Avv. Maria Angela Cannavò ,con Studio Legale in Santo Stefano di Camastra.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile del Settore Finanziario per quanto di competenza.

Con successiva votazione il presente provvedimento viene reso immediatamente esecutivo

M



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc. 84000410831

UFFICIO DI SEGRETERIA

Racc. A.R

Lì 08.01.2013

Prot. 177

**OGGETTO :Atto di appello avverso sentenza n. 116/2012 proposto dai Sigg.ri
Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela.**

**All'Avv Maria Angela Cannavò
Via Rosario ,66
Santo Stefano di Camastra (ME)**

In allegato ,per quanto di competenza, si trasmette copia del provvedimento n. 237 adottato dalla Giunta Municipale in data 13.12.2012 ,immediatamente esecutivo,con il quale è stato confermato incarico alla S.S di tutelare gli interessi del Comune in ordine al procedimento citato in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Sig.ra Savio Anna



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
n. 234 del 13.12.2012

SU INDICAZIONE DI	
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA
OGGETTO	ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 116/2012 PROPOSTO DAI SIGG.RI REALE CIRINO E NICOLOSI MARIA ANGELA . NOMINA LEGALE.

Premesso che a seguito procedimento proposto dai sigg.ri Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela contro il Comune di San Fratello, il Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S.Agata Militello - con Sentenza N. 116/2012 emessa in data 29/06/2012, totalmente favorevole per questo Ente, giusta nota acquisita in data 03/07/2012 al n. 5887 trasmessa dal legale di questo Comune Avv. Maria Silvana Zammataro e Avv. Maria Angela Cannavò;

CHE con nota del 01/10/2012, acquisita al protocollo di Questo Comune in data 08/10/2012 al N. 8862, i suddetti avvocati trasmettono Atto di Appello proposto dai sigg.ri Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela avverso la sopracitata sentenza n. 116/2012, con il quale citano il Comune di San Fratello a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Messina all'udienza fissata per il 14/02/2013;

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a proporre opposizione all'atto di Appello sopra descritto al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Visto l'Ord.to Amm. vo EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a proporre opposizione all'Atto di Appello proposto dai sigg.ri Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela avverso la Sentenza N. 116/2012, come meglio specificato in premessa, acquisito al protocollo di Questo Comune in data 08/10/2012 al N. 8862;

Conferire incarico ad un legale che l'Organo Esecutivo andrà ad individuare, per tutelare e difendere gli interessi del Comune;

Impegnare la somma di € 250,00 con imputazione al Servizio 1.01.08.03.00 - Competenza - stante che la stessa rientra nei dodicesimi dello stanziamento sul servizio bilancio esercizio finanziario 2011;

Dare Atto che alla accettazione del presente incarico il professionista nominato si impegna formalmente a determinare il compenso applicando i minimi tariffari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI

IL PROPONENTE

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Data 18 OTT. 2012

F.to Il Responsabile
(firma)

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 18.10.12

F.to Il Responsabile
RUBUANO

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, sul Servizio 1-01-08-03-00, Bilancio 2012, in quanto rientra nei dodicesimi dello stanziamento del Bilancio 2011.

Data 18.10.12

F.to Il Responsabile
RUBUANO

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

F.to Il Responsabile

STUDIO LEGALE

Avv. Maria Angela Cannavò
Via Rosario, 66

Tel./Fax 0921 331463 - Cell. 339 7276775

98077 S. Stefano di Camastra (Me)

P.IVA.: 03010170839

Pec. mariangelebcannavo@avvocatimistretta.it

R



13755669017-1

AFF. GEN. CONTENZIOSO

de

Spett.le

COMUNE DI SAN FRATELLO
UFFICIO AFFARI LEGALI

raccomandata anticipata

via fax

tel. 0941-799714

C.A.

D.ssa Gagliani

Oggetto: Comune San Fratello / Reale Cirino+ Nicolosi Maria Angela -NRG 197/06- Tribunale Patti, sez. distaccata S. Agata Militello; appello di parte attrice avverso sentenza di primo grado n.116/12.

Con riferimento al giudizio indicato in oggetto, dopo aver comunicato l'esito del giudizio di primo grado che ha dato ragione alla difesa del Comune di San Fratello con rigetto integrale delle domande avanzate da parte attrice, corre l'obbligo comunicare che in data 27/9/2012 il legale dei coniugi Cirino-Nicolosi ha notificato atto d'appello avverso la sentenza n.116/12 emessa dal Tribunale di Patti- Sez. distaccata di S. Agata Militello. L'udienza innanzi la Corte d'Appello di Messina è fissata per il 14 febbraio 2013 con l'avvertimento per il Comune di San Fratello di costituirsi almeno venti giorni prima di tale data. La presente comunicazione anticipa il plico che a mezzo raccomandata vi si farà pervenire con la copia dell'atto al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di deliberare per la costituzione in giudizio in appello dell'Ente.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

M.P. SI TRASMETTE COPIA SENTENZA PRIMO GRADO.

S. Stefano di Camastra, 01.10.2012

Avv. Maria Sivanina Zannataro

Avv. Maria Angela Cannavò

Ai sensi della L. 675/96 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

COMUNE DI SAN FRATELLO PROVINCIA DI MESSINA
08 OTT. 2012
8862

Ecc.ma Corte di Appello di Messina

COLI 14

Atto di Appello

Il Sig. **Cirino Reale**, C.F. RLE CRN 44P16 H850L, nato a San Fratello (ME) il 16.04.1944 e la Sig.ra **Maria Angela Nicolosi**, C.F. NCL MNG 54E64 H850H, nata a San Fratello (ME) il 24.05.1954, entrambi residenti in Via Cirino Scaglione di San Fratello (ME), elettivamente domiciliati in Viale San Martino, is 79 - n. 261 di Messina, nello studio dell'Avv. Maurizio Suria, recapito professionale dell'Avv. Massimiliano Fabio del Foro di Patti, C.F. FBA MSM 70D28 F158V, PEC massimilianofabio@pec.giuffre.it, fax 0941.701160, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di delega in calce al presente atto, propongono impugnazione e quindi

APPELLO

avverso la sentenza n°116/12 R.S., resa nel procedimento n°197/06 R.G., n°325 Cron. del Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello, del 29.06.2012, con la quale il Tribunale di prime cure, ha così statuito:

"a) rigetta la domanda;

b) condanna Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela, solidalmente, in favore del Comune di San Fratello alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 2.880,00, di cui € 1.280,00 per diritti ed € 1.600,00 per onorari, oltre accessori di legge;

c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico degli attori."

La decisione del Tribunale di Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello è totalmente errata, infondata in fatto ed in diritto, in contrasto con gli elementi di prova acquisiti nel Giudizio di primo grado, ingiusta per tutti i motivi di cui al presente atto, in ordine ai quali si formula la seguente premessa sullo

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione, notificato in data 12.04.2006, i sig.ri Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela hanno convenuto in giudizio per l'udienza del 29.07.2006 il


W

Comune di San Fratello, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

a) *Accertare, ritenere e dichiarare che dalla strada comunale Via Cirino Scaglione di San Fratello ed in direzione del fabbricato degli attori, provengono delle gravi infiltrazioni di acqua di varia natura che hanno gravemente danneggiato e danneggiano la struttura portante ed il fabbricato degli esponenti, provocando pericolo anche per la privata e pubblica incolumità a causa dei danni subiti e subendi dall'immobile degli istanti, fino alla data di effettiva eliminazione delle infiltrazioni;*

b) *Accertare, ritenere e dichiarare che le suddette infiltrazioni sono causate da fatto e colpa addebitabile al Comune di San Fratello per i fatti e le circostanze di cui in premessa e quindi sinteticamente ed a titolo esemplificativo per la mancata regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche che invadono la via Cirino Scaglione nonché per la inesistenza di un adeguato sistema di pozzi e condotte, nonché per il mancato isolamento e manutenzione delle condotte comunali di acque bianche e nere esistenti sulla predetta via, nonché per l'inadeguatezza del manto stradale e per la pendenza del medesimo che erroneamente convoglia le acque in direzione dell'immobile dei deducenti e per l'effetto condannare il convenuto al rimborso dei lavori ed interventi eseguiti dagli esponenti, pari ad € 25.000,00 o nella misura maggiore o minore che sarà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, oltre ancora al rimborso delle spese tecniche corrisposte e da corrispondere all'Ing. Ceraso per l'attività professionale svolta pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione oltre ancora ad eventuali spese e lavori necessari in dipendenza e nelle more del presente procedimento anche di natura tecnica professionale;*

c) *Accertare, ritenere e dichiarare quale tipo di intervento tecnico è necessario che il Comune di San Fratello debba eseguire per la eliminazione delle*



infiltrazioni di acqua nel fabbricato degli esponenti e quindi condannare il medesimo convenuto a realizzare dette opere a sue esclusive cure e spese;

d) Accertare, ritenere e dichiarare se e quali tipi di interventi di consolidamento ed altro necessario eseguire nel fabbricato degli esponenti per porre rimedio ai danni patiti e patienti, anche nelle more del giudizio e fino alla esecuzione degli stessi, determinare il relativo costo e per l'effetto condannare il medesimo convenuto al rimborso e pagamento in favore degli attori delle somme sopra indicate ivi compresa l'assistenza tecnica - professionale necessaria e quindi anche per il costo di eventuali concessioni ed autorizzazioni, elaborati tecnici e progetti ivi compresa direzione dei lavori e quanto altro,

e) Condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni subiti e subendi dagli esponenti per le cause di cui in premessa, sia patiti che patienti a qualsiasi titolo e ragione, oltre interessi e rivalutazione,

f) Condannare il convenuto al pagamento delle spese della perizia giurata ed all'assistenza tecnica dovuta all'Ing. Ceraso sulla misura di € 1.000,00 o in quella che verrà ritenuta di giustizia anche di equità;

g) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento da distrarre in favore del deducente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non avere riscosso i diritti e gli onorari.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.09.2006, si è costituito in giudizio il Comune di S. Fratello chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori.

Dopo lo scambio delle memorie di rito con ordinanza del 22.01.2009 il G. I. ha sciolto la riserva assunta all'udienza del 15.11.2007 ed ha rinviato la causa per l'escussione dei testi all'udienza del 25.06.2009.

All'udienza del 25.06.2009 si è proceduto alla escussione dei testi Foti Giuseppe, Vieni Salvatore, Lupica Piccitto Sebastiano, Emanuele Giuseppa, Ceraso Calogero e la causa è stata rinviata al 03.12.2009 per la prosecuzione della prova.

All'udienza del 07.02.2011 si è proceduto all'escussione dell'altro teste sig. Agnello Cirino e la causa è stata posta in riserva sulla richiesta di C.T.U.

Con ordinanza del 07.03.2011 il G.I. ha ammesso la consulenza tecnica, nominando come consulente l'ing. Lino Arena ed ha rinviato la causa per il conferimento dell'incarico all'udienza del 04.04.2011.

A tale udienza la causa è stata rinviata al 03.10.2011 per il deposito della C.T.U. Successivamente la causa è stata rinviata al 06.02.2012 per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 06.02.2012 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Censure agitate avverso la sentenza di primo grado e oggetto della impugnazione.

La presente impugnazione riguarda la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto che le infiltrazioni di acqua siano provenienti dalle condutture comunali e non ha ritenuta raggiunta la prova e conseguentemente non ha condannato controparte al pagamento dei danni, delle spese sostenute dagli attori, degli interessi e delle spese di ctu e di giudizio, il tutto con relativi interessi e rivalutazione - Errata, omessa, illogica e contraddittoria valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.

Le domande proposte dagli attori nel Giudizio di primo grado erano fondate e dovevano essere integralmente accolte per la seguente premessa in

FATTO E DIRITTO

Gli istanti sono proprietari di un fabbricato a più elevazioni fuori terra, oltre al piano seminterrato, sito in San Fratello tra le vie Cirino Scaglione e viale Europa, realizzato sulle particelle n° 176 del foglio di mappa n° 33 del Comune di San Fratello, in virtù della C.E registrata a Sant'Agata di Militello il 16.07.80 al n° 818 Mod. II Vol. 69.

Le due strade tra le quali è stato costruito il fabbricato sono poste su due livelli differenti.

La via Cirino Scaglione (confinante con il piano terra dell'immobile) ha una leggera pendenza in direzione del fabbricato dei deducenti e al di sotto della stessa passano la condotta idrica e la condotta delle acque nere comunali, come accertato e attestato nella C.T.U. eseguita dall'Ing. Lino Arena nel corso del giudizio.

Il consulente ha precisato che sotto la via Cirino Scaglione la rete idrica è composta da una condotta principale del diametro di mm 150 dalla quale viene derivata la rete secondaria che eroga l'acqua alle utenze private e che all'epoca delle infiltrazioni la rete secondaria era costituita da una tubazione di tipo Mannesmann, con tubi in ferro del diametro di 1/2 pollice.

Per parecchio tempo la parte interna del piano seminterrato dell'immobile degli attori, confinante con il terrapieno della via Cirino Scaglione, è stata interessata da evidenti ed abbondanti infiltrazioni di acqua provenienti dalla rete idrica sottostante la strada pubblica.

Tali infiltrazioni hanno causato grandi chiazze di muffa e danni al fabbricato dei deducenti.

Stante l'inerzia del Comune di S. Fratello, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, per cercare di limitare i danni e per determinare esattamente il percorso e la provenienza dell'acqua gli attori hanno eseguito dei saggi.

Tramite l'esecuzione di uno "scasso" e di una apertura sulla parete è stata accertata la presenza di una abbondante fuoriuscita di acqua continua e costante.

Nel corso di tali accertamenti gli esponenti hanno fatto demolire con un miniescavatore una parte della pavimentazione del piano seminterrato e dallo scavo effettuato è emerso che un'ingente quantità di acqua si era accumulata nei vani delle fondazioni.

Tali circostanze sono state confermate da tutti i testi escussi nel corso del giudizio e sentiti all'udienza del 25.06.2009 e del 07.02.2011..



Il teste Foti Giuseppe, che ha eseguito i lavori nell'immobile per conto degli attori, ha dichiarato: "ho trovato delle macchie di umidità a 20 cm dal pavimento e con il sig. Agnello abbiamo provveduto ad eseguire lo scavo per svuotare le fondamenta d'acqua. Preciso che lo scavo è stato eseguito dal sig. Agnello che con l'escavatore ha estratto le pietre. Più si toglievano le pietre più l'acqua emergeva e pertanto le fondamenta erano piene d'acqua. Per 4-5 mesi non è stato utilizzato il garage perché sono stati eseguiti i lavori e si aspettava che si asciugasse l'acqua".

Anche il teste Agnello Cirino, sentito all'udienza del 07.02.2011, ha confermato di aver eseguito dei lavori con l'escavatore nell'immobile degli attori e di aver svuotato le vasche delle fondazioni dall'acqua.


Per eliminare la grave situazione di pericolo e danno che si era venuta a creare all'intero stabile, gli esponenti, sotto la direzione dell'Ing. Ceraso, hanno eseguito dei lavori provvisori di raccolta e convogliamento dell'acqua per portarla al di fuori dello stabile (vedi C.T.P. a firma dell'ing. Ceraso).

I lavori murari sono stati eseguiti dalla ditta Foti Giuseppe di San Fratello (ME), mentre la ditta Agnello Cirino sempre di San Fratello si è occupata dei lavori di movimento terra.

Tale situazione è stata accertata, documentata ed attestata nella perizia giurata del 14.07.2004, a firma dell'ing. Calogero Ceraso, che ha eseguito anche i necessari rilievi fotografici e che è allegata al fascicolo di parte.

Attraverso i lavori eseguiti gli istanti sono riusciti a deviare l'acqua presente all'interno degli immobili mediante un sistema di drenaggio, ma non hanno eliminato la causa delle infiltrazioni riconducibile alla rete idrica comunale.

Come accertato dal C.T.U., successivamente ai solleciti degli attori, nel mese di giugno del 2004 il Comune di San Fratello ha sostituito la vecchia condotta idrica secondaria che era costituita da tubazione di tipo Mannesmann in ferro del diametro di 1/2 pollice, realizzando una nuova tubazione in Polietilene PN16.



Tale circostanze è stata confermata dai testi Vieni Salvatore (responsabile dell'U.T. del Comune di S. Fratello), Foti Giuseppe ed Emanuele Giuseppe sentiti all'udienza del 25.06.2009.

Come accertato dal C.T.U. le infiltrazioni d'acqua presenti nel fabbricato degli attori erano causate da perdite della rete idrica comunale che passa sotto la via Cirino Scaglione ed in particolare dalla rete secondaria che era costituita da una vecchia tubazione in ferro.

La vecchia rete idrica secondaria passava sotto il ciglio del marciapiede comunale, contiguo all'immobile degli attori ed era posta a ridosso della intercapedine esistente tra il muro di contenimento della via Cirino Scaglione ed il muro di tamponamento dell'immobile per cui è causa (vedi C.T.U., pag. 3).

Tale situazione ha provocato gravi ed ingenti danni all'immobile oggetto di causa che sono stati quantificati dal consulente in € 26.889,84 ed ha impedito agli attori di utilizzare i locali adibiti a garage per 5 mesi con un danno che è stato quantificato in € 1.252,72 (vedi conclusioni C.T.U. pag. 9).


L'impossibilità di utilizzare il garage è stata confermata da tutti i testi sentiti nel corso del giudizio e dal C.T.U. nella propria consulenza.

Da quanto è emerso dall'istruttoria è evidente che le infiltrazioni d'acqua presenti nell'immobile dei sigg.ri Reale - Nicolosi erano dovute a fatto e colpa esclusiva del Comune di San Fratello che non ha adeguatamente manutenzionato ed isolato le condutture delle acque che transitano sotto la via Cirino Scaglione e per tali motivi deve essere condannato al risarcimento dei danni subiti dagli attori.

Nonostante la piena prova delle ragioni e dei fatti adottati dagli attori il Tribunale di prime cure ha erroneamente rigettato tutte le domande proposte, errata ed infondata per i seguenti

MOTIVI

1) Impugnazione della sentenza per contraddittorietà della decisione nella parte in cui dispone e ritiene di non accogliere le domande



attoree e conseguente rigetto per errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado.

a) Errata valutazione degli elementi probatori a sostegno della "riconducibilità causale" tra le ingenti infiltrazioni d'acqua manifestatesi nel fabbricato degli attori e la perdita della condotta comunale.

Sul punto il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che non sia stata fornita la prova del nesso causale esistente tra le infiltrazioni d'acqua manifestatesi nell'immobile degli attori e la perdita esistente nella condotta idrica comunale e lo ha fatto sulla base di un errata e incompleta valutazione delle prove testimoniali assunte nel corso del Giudizio e senza prendere in considerazione ai fini della decisione la C.T.U. espletata su disposizione dello stesso Giudice.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure la presenza di infiltrazione d'acqua nell'immobile degli appellanti era da ricondurre a fatto e colpa esclusivi del Comune di S. Fratello e derivava da una perdita della rete idrica comunale.

La presenza delle infiltrazioni è stata confermata da tutti i testi sentiti in udienza i quali hanno dichiarato che le vasche delle fondamenta dell'immobile degli appellanti erano piene d'acqua.

Nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della presenza di una lesione nel tubo della condotta idrica comunale in quanto nessuno dei testi escussi avrebbe notato alcuna lesione presente nella condotta.

Con riferimento alla condotta idrica i testi sentiti hanno dichiarato che la condotta idrica comunale era stata chiusa e lungo la stessa vi erano delle macchie di ruggine.

Tutti i testi hanno riferito che la condotta idrica presentava macchie di ruggine e ciò è la prova evidente della presenza di perdite nelle tubazioni della condotta idrica.

Relativamente a tale aspetto il Tribunale ha motivato la decisione di rigettare le domande attoree sul mero presupposto che il teste Foti Giuseppe, titolare dell'impresa che all'epoca dei fatti ha provveduto alla demolizione del pavimento, avrebbe confermato la presenza di circa 20 cm di acqua e che al momento in cui ha messo a nudo le fondamenta *"queste erano piene di acqua non maleodorante"* e che non sarebbe stato in grado di *"ricordare se era stata riscontrata la presenza di una tubazione comunale lesionata che provocava le gravissime perdite rinvenute nell'immobile"*.

Al riguardo si rileva che il teste Foti ha eseguito i lavori all'interno dell'immobile degli appellanti e non ha provveduto a sostituire la rete idrica per conto del Comune di S. Fratello. Di conseguenza è normale che non fosse in grado di riferire se la rete idrica comunale presentasse delle perdite in quanto non ha assistito ai lavori di sostituzione della rete idrica comunale.

Sempre con riferimento alle lesioni della rete idrica il Tribunale nella sentenza impugnata scrive: *"Relativamente alla circostanza della presenza di tubazioni comunali lesionati il teste Salvatore Vieni, dipendente comunale e intervenuto a seguito della segnalazione proveniente dagli attori, ha affermato che a sua volta avrebbe provveduto a chiudere la condotta idrica passante sotto il marciapiede prospiciente il fabbricato e che tuttavia le infiltrazioni persistevano, sicché tramite ditta incaricata si era messa a nudo la condotta idrica, la quale non presentava alcuna perdita. Invero il tubo ivi posizione benché arrugginito non era lesionato e lo si era sostituito con altro dello stesso spessore ma di polietilene"*.

La sentenza continua richiamando la testimonianza del sig. Emanuele Giuseppe, incaricato dal Comune dell'esecuzione dei lavori di scavo e nella stessa il Tribunale scrive: *"la carenza di lesioni nel tubo della condotta idrica comunale è stata inoltre confermato dal teste Emanuele Giuseppe Il quale ha precisato che sebbene fosse stata chiusa l'acqua le infiltrazioni nel fabbricato degli attori persistevano e che l'acqua usciva ad una profondità di circa 4/5 metri, mentre il*

tubo era sostituito era collocato a circa 30 centimetri di profondità dalla sede stradale”.

La testimonianza, peraltro di parte, resa dal dipendente comunale geom. Vieni Salvatore e dal sig. Emanuele Giuseppe, incaricato dal Comune, non poteva essere posta alla base di una decisione di rigetto delle domande formulate dagli attori.

Le dichiarazioni rese dai predetti testimoni non confermano l'assenza di lesioni delle tubazioni della condotta idrica.

È normale che al momento del controllo da parte dei dipendenti comunali non vi fossero perdite della condotta che come dichiarato dal geom. Vieni e dal sig. Emanuele Giuseppe era stata precedentemente chiusa.

Essendo stata chiusa l'acqua a monte e non circolando più liquido nelle tubazioni era logico non notare la presenza di perdite.

Allo stesso tempo era chiaro che l'acqua continuasse a scorrere nell'immobile degli appellanti in quanto il terreno sovrastante l'immobile era pieno d'acqua che continuava a infiltrarsi, nonostante la chiusura della rete idrica.

Non si capisce poi perché il Tribunale ritenga strano che le infiltrazioni si manifestassero ad una profondità di 4/5 metri, mentre il tubo sostituito era collocato a circa 30 centimetri di profondità della sede stradale.

Le infiltrazioni, infatti, si sono manifestate nell'immobile degli attori che ha ingresso dal Viale Europa e ha una parete completamente interrata rispetto alla via Cirino Scaglione, sovrastante l'immobile.

La condotta dell'acqua, invece, è posizionata al di sotto del manto stradale della via Cirino Scaglione sovrastante il magazzino.

L'acqua che usciva dalla condotta idrica nella strada sovrastante, quindi, si infiltrava nel terreno sottostante e finiva nel magazzino degli appellanti.

Nella sentenza il Tribunale fa riferimento alla testimonianza dell'ing. Ceraso, consulente tecnico di parte incaricato dagli attori.



Con riferimento a tale teste il Giudice di prime cure scrive che quest'ultimo, presente nel corso dei lavori di demolizione del pavimento del fabbricato a seguito dei quali era stata rinvenuta una notevole quantità di acqua nelle fondamenta, non è stato in grado di ricordare se il tubo comunale fosse o meno lesionato.

È logico che l'ing. Ceraso non era in grado di riferire se la condotta idrica fosse lesionata in quanto lo stesso non era presente al momento della sostituzione del tubo della rete idrica, posta sotto la via Cirino Scaglione, ma era presente soltanto nel momento in cui è stato demolito il pavimento all'interno del fabbricato degli appellanti.

Di conseguenza non può aver visto il tubo lesionato presente nella rete idrica comunale che è stato sostituito dai dipendenti comunali.

Parimenti infondata è la valutazione espressa dal Tribunale con riferimento alla testimonianza resa dal sig. Lupica Piccitto Sebastiano.

Secondo il Tribunale il predetto teste che ha riferito che la condotta idrica comunale era lesionata sarebbe poco attendibile.

Come dichiarato dallo stesso teste il Lupica è il genero degli appellanti e in tale veste ha seguito i lavori fatti dal Comune per la sostituzione della rete idrica.

Di conseguenza era perfettamente in grado di conoscere e riferire se la condotta idrica comunale fosse o meno lesionata e la sua testimonianza deve essere ritenuta valida ed attendibile.

Sul punto di fondamentale importanza è la descrizione delle cause di infiltrazioni contenuta nella C.T.U. a firma dell'ing. Lino Arena.

Il tecnico incaricato dal Tribunale ha perfettamente ricostruito l'andamento dei fatti individuando la esatta causa delle infiltrazioni d'acqua presenti nell'immobile degli attori e cioè l'esistenza di una perdita nella rete idrica comunale.

A pagina 5 della consulenza con riferimento alla rete idrica comunale il consulente scrive: *"All'epoca dei fatti la derivazione che erogava l'acqua*

*all'utenza (Reale-Nicolosi) era costituita da tubazione in metallo di tipo Mannesmann di diametro 1/2 pollice che risultava **fortemente compromessa dai fenomeni ossidativi**, come descritto dal UTC del Comune di San Fratello nella relazione agli atti".*

All'epoca delle infiltrazioni, quindi, la rete idrica comunale era fortemente danneggiata come è stato documentato dall'UTC del Comune di San Fratello al momento dell'accertamento a seguito delle lamentele degli appellanti.

Essendo consapevole dello stato precario in cui si trovava la rete idrica comunale in prossimità dell'immobile degli appellanti il Comune di S. Fratello ha deciso di sostituirla.

Tale circostanza non viene riferita dal teste Vieni Salvatore, dipendente dell'ufficio tecnico comunale, la cui testimonianza è stata considerata così rilevante dal Tribunale di prime cure.

Il predetto teste riferisce che la condotta presentava delle macchie di ruggine, ma non presentava lesioni.

Tale testimonianza è smentita da quanto è stato descritto nell'immediatezza dei fatti nella relazione dell'UTC del Comune di S. Fratello che è stata esaminata e presa in considerazione dal C.T.U. al fine di accertare e descrivere la causa delle infiltrazioni.

Il C.T.U., ricostruendo i fatti sulla base sempre della predetta relazione scrive: "A fronte del reclamo inoltrato dai sig.ri Reale e Nicolosi l'Amministrazione ha prontamente effettuato un intervento sostitutivo della tratta secondaria di derivazione a servizio dell'utenza con tubo di polietilene PN16 di pari diametro".

La sostituzione del tubo, quindi, non è avvenuta perché era economicamente conveniente, come riferito dal geom. Vieni Salvatore nel corso della testimonianza, ma perché la condotta aveva delle perdite ed era fortemente danneggiata e considerato i danni che aveva causato doveva essere sostituita.




Sempre sulla base della relazione fatta dall'UTC del Comune di S. Fratello nell'immediatezza dei fatti il CTU - ing. Arena scrive: *"la tubazione presentava, al punto di saggio effettuato dal Comune in prossimità del civico n. 96 (cfr relazione di parte convenuta), una significativa aggressione da fenomeni ossidativi (ruggine). Pertanto fu ritenuto utile abbandonare la stessa e collocare la nuova sul suolo stradale e non più sotto il ciglio del marciapiede, praticamente sulla terminazione del muro dell'intercapedine del fabbricato di parte attrice"*.

Come stabilito dal C.T.U. le infiltrazioni d'acqua nell'immobile degli attori provenivano dalla rete idrica comunale sovrastante.

Erroneamente il Tribunale di prime cure non ha preso affatto in considerazione la C.T.U. che è stata completamente disattesa sulla base della considerazione che dalla prova testimoniale non sarebbe emersa la presenza di perdite nella rete idrica.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di prime cure la C.T.U. eseguita nel corso del giudizio, nella quale è stata correttamente individuata la causa della presenza delle infiltrazioni d'acqua nell'immobile degli appellanti, costituisce il mezzo di prova più idoneo e da prendere in considerazione al fine della decisione della causa.

È impensabile che venga disattesa una consulenza effettuata da un tecnico competente che con un ragionamento logico e sulla base delle relazioni fatte dai tecnici di parte all'epoca dei fatti, compresa quella dell'UTC del Comune di S. Fratello, ha accertato quale fosse la reale causa delle infiltrazioni e dare maggior rilievo alle dichiarazioni rese da testi che riferiscono solo in parte quello che era stato accertato e documentato in una apposita relazione.

La C.T.U. non può essere disattesa sulla base della prova testimoniale resa da un dipendente comunale, geom. Vieni Salvatore, che ha taciuto l'esistenza di una 

relazione fatta dall'UTC del Comune di S. Fratello nella quale era stato accertato che la rete idrica comunale *“risultava fortemente compromessa dai fenomeni ossidativi”*.

Il geom. Vieni era perfettamente consapevole che la rete idrica presentava delle perdite e che per tale motivo si è deciso di sostituirla, come documentato nelle relazione tecnica fatta nell'immediatezza dei fatti, ma non lo ha precisato al Giudice.

Di conseguenza la sua testimonianza deve essere considerata poco attendibile e non idonea ad escludere la presenza di lesioni nella rete idrica comunale.

A pagina 6 della C.T.U. il consulente descrive il ragionamento tecnico seguito per accertare la causa delle infiltrazioni.

Il consulente scrive che all'epoca dei fatti nell'immobile degli appellanti veniva rilasciata un'ingente quantità di acqua limpida e non male odorante come riportato dal CTP nei rilievi fotografici di parte attrice e confermato da parte del CPT di parte convenuta.

La mancanza di cattivo odore esclude che si trattasse di perdita della rete fognaria.

Il C.T.U. continua ritenendo che la circostanza che vi fosse un'ingente e continua quantità d'acqua che affiorava durante gli interventi di ripristino, fatti nella stagione estiva, esclude che si trattasse di acqua meteorica.

Il consulente prende poi in considerazione il sistema di drenaggio che era stato realizzato dagli appellanti e nello specifico il pozzetto interno al garage per verificare la presenza delle infiltrazioni.

Durante i tre controlli effettuati a distanza di un mese ciascuno da aprile a giugno del 2011 il consulente non ha notato presenza di acqua corrente.



Sulla base di queste considerazioni il C.T.U. scrive: ***“Da questo percorso di analisi si giunge alla logica conseguenza che l'agente di danno che riveste significato è dovuto alla rete idrica”.***

“La rete idrica nel tratto di interesse nella via Cirino Scaglione era di tipo Mannesmann quindi in materiale metallico. Essa presenta delle criticità rispetto alle sollecitazioni dinamiche ma soprattutto una elevata tendenza alla corrosione elettrochimica in quanto l'acqua, sempre presente nel terreno, ne determina il comportamento elettrolitico. Quest'ultimo fattore ingenera la naturale formazione di pile galvaniche dovute sia all'eterogeneità del contatto suolo metallo, sia dalla presenza nel suolo di correnti vaganti disperse.

L'attività galvanica comporta anche elettromigrazione indebolendo la struttura e rendendo più agevole il processo di perforazione già innescato dall'ossidazione della tubazione. In merito alle correnti disperse, si osserva che ai vertici del fabbricato dei sig.ri Reale Nicolosi, proprio sul confine della via Cirino Scaglione, sono posti due pali metallici della pubblica illuminazione che alla base hanno la treccia di terra che termina interrata nel marciapiede. Inoltre c'è un pozzetto di messa a terra degli impianti elettrici. Tale fattori aumentano l'azione catodica per la presenza di campi elettromagnetici e per la presenza di correnti elettriche disperse”.

Il consulente conclude ritenendo:

- **Che, l'unico evento che ha modificato la rete idrica comunale è stato quello con il quale è stato sostituito il tratto di tubazione a servizio dell'utenza di parte attrice;**
- **Che, dall'osservazione del pozzetto di ispezione presente nel garage si deduce che l'evento che si manifestò nel mese di giugno del 2004 non è più presente;**
- **Che, il tubo di tipo Mannesmann interrato sotto il ciglio della strada è soggetto a danneggiamento per sollecitazioni meccaniche,**



fattori galvanici, aggressione delle correnti disperse e fattori corrosivi.

Sulla base di queste considerazioni il C.T.U. ha ritenuto giustamente che la causa delle infiltrazioni fosse certamente da rinvenire nella esistenza di una perdita nella rete idrica comunale.

Il consulente ha determinato anche l'ammontare dei danni subiti dagli appellanti quantificandoli in € 26.889,84 per danni all'immobile e spese di ripristino ed € 1.252,72 per il danno subito dagli appellanti per il mancato utilizzo dei locali adibiti a garage.

Come giustamente accertato dal consulente la causa delle infiltrazioni è da ricondurre alla presenza di una perdita nella rete idrica comunale.

Le infiltrazioni erano presenti quando era in funzione la vecchia rete idrica in tubi in ferro e sono scomparse nel momento in cui il Comune di S. Fratello ha sostituito la vecchia tubazione con una nuova in polietilene.

Questo è un dato di fatto che è stato accertato dal consulente ed è la prova logica che la causa delle infiltrazioni è da ricondurre alla rete idrica comunale sovrastante l'immobile.

In presenza di dati tecnici inconfutabili poca rilevanza hanno ai fini della decisione le dichiarazioni rese da testi reticenti e che hanno riferito solo parzialmente i fatti, nascondendo lo stato di deterioramento in cui versava la rete idrica comunale.

2) Impugnazione della sentenza per errata, contraddittoria condanna alle spese di lite ed errata decisione di porre le spese di CTU a carico di parte attrice.

Nella sentenza impugnata il Giudice di prime cure, avendo rigettato le domande proposte dagli attori, ha condannato i sig.ri Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela alla refusione delle spese di lite liquidate in € 2.880,00, di cui € 1.280,00 per diritti ed € 1.600,00 per onorari, oltre accessori di legge.



Tale assunto è infondato in fatto ed in diritto e deve essere riformato.

Come detto il Giudice di primo grado ha errato nel rigettare le domande formulate dagli attori per i motivi predetti.

È stato provato e accertato tramite C.T.U. che la causa delle infiltrazioni presenti nell'immobile degli appellanti era riconducibile a fatto e colpa esclusivi del Comune di S. Fratello e per tale motivo l'Ente convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Il Comune di S. Fratello è intervenuto per sostituire il tratto di rete idrica presente sulla via Cirino Scaglione, in prossimità dell'immobile degli appellanti, solo dopo la segnalazione da parte di quest'ultimi e dopo aver arrecato agli stessi ingenti danni, senza provvedere al risarcimento degli stessi.

I coniugi Reale - Nicolosi sono stati costretti ad agire giudizialmente per far valere le proprie ragioni e per tale motivo l'Ente convenuto doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata, inoltre, è errata nella parte in cui prevede la condanna degli attori al pagamento delle spese di C.T.U..

L'espletamento della consulenza si è reso necessario per accertare la causa delle infiltrazioni e per quantificare i danni subiti dall'immobile oggetto di causa.

La sentenza impugnata deve essere riformata con il riconoscimento del diritto degli attori ad ottenere il pagamento delle spese processuali e con la condanna esclusiva del Comune di S. Fratello al pagamento delle spese di C.T.U.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, i Sigg. Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela, ut supra rappresentati, domiciliati e difesi,

CITANO

Il Comune di San Fratello (ME), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella sua sede in via Serpi presso la Casa Comunale di San Fratello (ME), C.F. 84000410831 a comparire dinanzi alla Corte D'Appello di Messina, Giudice designando nei modi e nei termini di legge, alla udienza del **14.02.2013**, noti locali ed ore di rito, con invito a costituirsi in cancelleria almeno 20 gg prima

della udienza sopra indicata, con avvertimento e diffida che la mancata e/o ritardata costituzione nei suddetti termini, implicherà le preclusioni e decadenze di rito, di cui agli artt. 38 e 167 cpc, affinché ivi, contraddicenti o contumaci, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, vengano accolte le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- a) Accogliere il presente appello e in riforma della sentenza impugnata accertare, ritenere e dichiarare che dalla strada comunale di Via Cirino Scaglione di San Fratello ed in direzione del fabbricato degli attori, provenivano gravi infiltrazioni di acqua che hanno gravemente danneggiato la struttura portante ed il fabbricato degli esponenti, causando allo stesso gravi danni;
- b) Accertare, ritenere e dichiarare che le suddette infiltrazioni sono causate da fatto e colpa addebitabile al Comune di San Fratello per la mancata manutenzione delle condotte comunali di acque bianche esistenti sulla predetta via;
- c) Per l'effetto condannare il convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni ed al pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori e necessari ad eliminare i danni arrecati dalle infiltrazioni d'acqua, pari ad € 26.889,84 o nella misura maggiore o minore provata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
- d) Condannare il convenuto al pagamento dei danni subiti dagli appellanti per il mancato utilizzo del garage nella misura accertata dal C.T.U. e pari ad € 1.252,72, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli esponenti, sia patiti che patendi a qualsiasi titolo e ragione, oltre interessi e rivalutazione;
- e) Condannare il convenuto al pagamento delle spese della perizia giurata ed all'assistenza tecnica dovuta all'Ing. Ceraso nella misura di € 1.000,00 o in quella che verrà ritenuta di giustizia anche di equità;



- f) condannare gli appellati al pagamento integrale delle spese di CTU liquidate e determinate dal Tribunale di prime cure;
- g) Sempre in riforma della censurata sentenza, condannare il convenuto appellato in solido al pagamento delle spese, competenze, onorari ed accessori del giudizio di primo grado, così come da nota spese versata in atti, ovvero nella misura che sarà eccezionalmente accertata e/o ritenuta di giustizia;
- h) condannare gli appellati alle spese, competenze, onorari ed accessori del giudizio di appello.

Ai fini del contributo unificato dichiara che il valore della controversia è compreso nello scaglione tra €26.000,00 ed €52.000,00.

Allega il fascicolo di parte di primo grado ed i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che la propria mail, pec e fax sono massimilianofabio@gmail.com, massimilianofabio@pec.giuffre.it, 0941.701160.

S.J.L. Sant'Agata di Militello, li 24.09.2012


Avv. Massimiliano Fabio

**NOMINA DIFENSORE – PROCURA SPECIALE – DICHIARAZIONE DI
RICEZIONE INFORMATIVA EX DLG 28/2010 E DLGS 196/2003**

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento, in ogni altro stato e grado, nell'eventuale esecuzione mobiliare, immobiliare ed anche presso terzi, nonché nel giudizio di opposizione ed in ogni altro inerente e conseguente che ne possa derivare seppure successivo, in sede fallimentare con facoltà e potere di proporre relative istanze e di rinunciare agli atti, di ricevere somme e rilasciare quietanze anche transattive, di deferire e riferire qualsiasi tipo di giuramento, proporre querela di falso, disconoscere documenti, l'avv. Massimiliano Fabio del Foro di Patti, cf FBAMSM70D28F158V e mail massimilianofabio@gmail.com - p.e.c. massimilianofabio@pec.giuffre.it - Tel - fax è 0941701160, con studio in Via Sardegna n°1 - Complesso Agorà di Sant'Agata Militello (ME), cui conferisco ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e presenziare ai relativi procedimenti di conciliazione di qualsiasi genere e natura e dinnanzi a tutte le autorità e commissioni, transigere, riscuotere somme, proporre appello, fare opposizione, farsi sostituire da altri procuratori, con tutte le facoltà previste dall'art. 84 cpc, con facoltà di rinunciare agli atti ed alle domande formulate, presentare, redigere e notificare atti di precetto, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali e nominare procuratori domiciliatari e/o suoi sostituti con procure speciali aventi tutti i medesimi poteri allo stesso conferiti, trattenere somme a pagamento in acconto ed a saldo della sua attività professionale che mi impegno a pagare secondo le tariffe professionali vigenti di cui al D.M. 01.08.2012, con facoltà del predetto procuratore e difensore di determinarle nella misura dei massimi tariffari, oltre i moltiplicatori e le maggiorazioni di legge, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. Dichiaro di essere stato informato per iscritto ai sensi dell'art 4, comma terzo del

D.lgs n°28 e nei modi e termini di legge della possibilità di ricorrere relativamente alla controversia di cui al presente atto, al procedimento di mediazione ivi previsto e dei connessi benefici fiscali, di cui agli artt. 17 e 20 del citato decreto, come da allegata e/o seguente dichiarazione: 1) di essere stato informato che in relazione alla controversia insorta tra me e la controparte, è possibile, prima di dar corso all'azione giudiziale, di esperire, davanti a un organismo abilitato, il procedimento di mediazione previsto dal Dlgs 28/2010; 2) di essere stato informato che anche relativamente a detto procedimento di mediazione, è possibile avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato, qualora ne sussistano i presupposti di legge; 3) di essere stato informato del fatto che all'utilizzo del richiamato procedimento sono connessi i benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del citato Dlgs ed in particolare, a) che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al suddetto procedimento sono esenti all'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura escluse le spese e competenze di spettanza dell'Organismo di Mediazione; b) che l'eventuale verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 50.000,00 e che, in caso di valore superiore, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente; c) della possibilità di avvalersi di un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione, fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 in caso di buon esito del tentativo di mediazione, ovvero pari alla metà della predetta indennità in caso di insuccesso.

Eleggiamo domicilio in V.le sn Martino is 79 n.261 di Messina nello studio dell'Avv. Maurizio Suria del Foro di Messina.

Dichiariamo espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

Cirino Reale

Maria Angela Nicolosi

Vere ed autentiche le firme

Avv. Massimiliano Fabio

Relata di notifica

Ad istanza dell'avvocato Massimiliano Fabio, procuratore dei sig.ri Reale Cirino e Nicolosi Maria Angela, io sottoscritto Ass. UNEP addetto all'ufficio al Tribunale di Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, ho notificato l'antescritto atto per sua legale scienza e conoscenza come segue.

1) Al Comune di San Fratello (ME), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, nella sua sede in via Serpi, presso avv. **Carlo Bartolo** con studio in via Catania n. 8 di Sant'Agata di Militello (ME) recapito professionale dei procuratori e difensori costituiti **avv.ti Zammataro Maria Silvana e Maria Angela Cannavò**, ivi consegnando copia conforme come per legge a

Bartolo

mai proprio del Avv Carlo
SA/ste M:Uo 27/09/2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.20096 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE